

LOCONTE & PARTNERS

Studio Legale e Tributario

Member of  ASLA
Associazione degli Studi Legali e Tributari

www.studioloconte.it


Ill.mo P.M. Dott. Michele Nardi

Il sottoscritto *Prof. Avv. Stefano Loconte*, nella qualità di Consulente Tecnico nominato dal PM nel procedimento penale RG nr. 28527/2012 presenta alla S.V. Ill.ma

RELAZIONE DI CONSULENZA

Indice

1. Il quesito;
2. L'obiettivo.
3. Introduzione: Esposto - Denuncia
4. Documentazione acquisita dalla Guardia Di Finanza, dal Corpo dei Carabinieri e dal sito istituzionale di Unicredit spa.
5. Analisi della riunione del CDA del 21 settembre 2010 avente ad oggetto: "La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra l'UniCredit e l'AD Profumo e l'incentivo all'esodo riconosciuto all'AD Profumo".
6. Incongruenze riscontrate dalla Banca d'Italia nella determinazione dell'incentivo all'esodo.
7. Analisi dei contratti e delle retribuzioni percepite dall'AD Profumo nel periodo 1995-2010.
8. Analisi della scrittura privata stipulata il 21.09.2010 concernente la determinazione dell'incentivo all'esodo riconosciuto all'AD Profumo.
9. Analisi del Sistema retributivo Unicredit riconosciuto ai Top Managers.



10. Analisi concernente la congruità dell'incentivo all'esodo riconosciuto all'AD Profumo in relazione al contratto stipulato nel 2002 e alla gestione societaria dell'AD Profumo nell'anno 2010 in relazione ai risultati ed agli obiettivi individuali fissati da Unicredit.
11. Conclusioni: Individuazione di eventuali episodi di rilevanza penale.

1. **IL QUESITO**


In data **31.01.2013** il sottoscritto Prof. Avv. Stefano Loconte veniva nominato Consulente Tecnico del P.M. Dr. Michele Nardi nel procedimento *R.G. P.M 28527/2012* per il reato di cui all'articolo *640 e 61 n. 7 e 11 cp* formulando il seguente quesito:

“Verifichi il consulente se il comportamento posto in essere dagli organi societari del Gruppo Unicredit s.p.a. abbia comportato un indebito depauperamento patrimoniale in danno della società e degli azionisti, con particolare riferimento alla liquidazione elargita al dr Profumo ed all’operazione di aumento di capitale descritta nella denuncia allegata al fascicolo”.

Le operazioni peritali hanno avuto inizio Lunedì 11 Febbraio alle ore 17.00.

2. **L’OBIETTIVO.**

Alla luce dei quesiti posti dalla S.V., tenuto conto delle vicende da analizzare e degli elementi e dalla documentazione a disposizione, il presente lavoro si pone come obiettivo prioritario



la ricostruzione delle vicende oggetto dell'indagine: *“Pindebito depauperamento patrimoniale in danno della società Unicredit e degli azionisti, con particolare riferimento alla liquidazione elargita al dr. Profumo ed all'operazione di aumento di capitale”*.


Poiché questa indagine concerne due vicende distinte anche temporalmente e cioè la liquidazione elargita al dr. Profumo e l'operazione di aumento di capitale, il CTU tratterà tali questioni in due relazioni separate. Nella presente relazione verrà trattata quella relativa alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra UniCredit e l'AD Profumo e l'incentivo all'esodo riconosciuto all'AD Profumo.

Parallelamente ai predescritti obiettivi prioritari, gli accertamenti dello scrivente non mancheranno di sottoporre alle analisi del caso e porre all'attenzione della S.V. eventuali elementi o fatti che possano illustrare l'esistenza di specifici fatti di rilevanza e comunque utili all'accertamento della verità.

Nel perseguire i sopra delineati obiettivi prioritari, lo scrivente non mancherà, inoltre, di vagliare attentamente ogni elemento o informazione e documento acquisito nel corso dell'indagine che si prospetti significativo, onde riferire alla S.V. qualsiasi altra eventuale notizia utile ai fini di Giustizia.

3. ***INTRODUZIONE: Esposto - Denuncia***


In data **11 gennaio 2012** il sig. ***Elio Lannutti***, Senatore della Repubblica e Presidente dell'Associazione dei Consumatori ADUSBEF, presentava un **Esposto - Denuncia** alla ***Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma*** nella quale chiedeva alla predetta l'apertura di un'indagine volta ad accertare se *“la buona uscita di ben 42 milioni di euro erogati dall'Unicredit al dr. Alessandro Profumo, come premio per avere ridotto la capitalizzazione della banca, costretta negli ultimi tre anni a ben tre aumenti di capitale”* sia stata corrisposta dolosamente



potendosi configurare in capo agli esponenti aziendali di Unicredit SpA *il reato di cui all'articolo 640 c.p. (truffa).*

4. **DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DALLA GUARDIA DI FINANZA, DAL CORPO DEI CARABINIERI E DAL SITO ISTITUZIONALE DI UNICREDIT SPA.**

- a) A seguito dell'apertura dell'indagine in epigrafe, veniva richiesto alla **Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Gruppo Tutela del Risparmio**, con la delega d'indagine *nr. 28527/2012 RG*, di provvedere ad acquisire la documentazione d'interesse presso la **Sede Legale dell'Unicredit Spa** sita in *Roma in via Alessandro Specchi, n. 16*. La Guardia di Finanza provvedeva a depositare in data *23 gennaio 2013* presso la *Procura della Repubblica di Roma, Dott. Pm Michele Nardi*, un'annotazione di Polizia Giudiziaria, nella quale veniva indicata la documentazione acquisita e consegnata alla *Procura della Repubblica di Roma* per l'indagine.
- b) In data *13.02.2013*, in esecuzione di un'altra delega d'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, si richiedeva l'acquisizione di copia di tutti gli atti amministrativi nonché della corrispondenza interna intercorsa tra tutti gli organi societari e la dirigenza, aventi ad oggetto la liquidazione deliberata in favore del Dottor *Alessandro Profumo*. Il sottoscritto CTU, con il supporto della **Legione Carabinieri Lombardia, Comando Provinciale di Milano Nucleo Investigativo** procedeva all'acquisizione presso gli uffici della **Direzione Generale Unicredit** in Milano via San Protaso n. 3, di ulteriore documentazione necessaria al fine dell'indagine in corso.
- c) Altra documentazione, che si deposita, è stata reperita sul sito istituzionale della *Banca Unicredit* ed in particolare: *la nota integrativa del Bilancio Unicredit spa degli anni 2007-2010 nella*




parte relativa alle retribuzioni ed alla liquidazione del Dott. Profumo, i dati storici del titolo azionario degli anni 2000-2011, gli indici di redditività degli anni 2007-2010, i coefficienti di solvibilità "ratio patrimoniali" degli anni 2007-2010, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'anno 2010. La politica retributiva del gruppo dell'anno 2010 ed i piani di incentivazione retributiva dei Top manager degli anni 2007-2010.

Alla luce di un'attenta analisi della documentazione consegnata al CTU, si possono così ricostruire le vicende che hanno avuto ad oggetto la liquidazione deliberata in favore del Dottor *Alessandro Profumo* dall'Unicredit, in data 21 settembre 2013.

5. ***ANALISI DELLA RIUNIONE DEL CDA DEL 21 SETTEMBRE 2010
AVENTE AD OGGETTO: "LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL
RAPPORTO DI LAVORO TRA UNICREDIT E L'AD PROFUMO E
L'INCENTIVO ALL'ESODO RICONOSCIUTO ALL'AD PROFUMO".***

In data **21 settembre 2010**, il CDA Unicredit veniva convocato con all'ordine del giorno: "Determinazioni inerenti l'amministrazione e direzione della Banca; rapporti con il Top Management." Nel merito, il Presidente **RampI** in detto CDA dava atto che i risultati nell'ultimo periodo erano stati inferiori alle attese a causa: "degli effetti della crisi finanziaria in atto, la complessità organizzativa, la gravosa guida del Gruppo, un deterioramento della qualità degli attivi che è andato al di là di quanto ci si potesse aspettare ed ispezioni condotte dagli Organi di Vigilanza che hanno rivelato criticità che richiedono una più forte governance". Ultimo punto, ma non per questo meno importante, il Presidente menzionava le difficoltà di comunicazione fra gli organi societari - compresi i comitati consiliari - e il management, che in più di un'occasione avevano determinato situazioni che avrebbero dovuto essere discusse in modo più appropriato.

Il Presidente **RampI** aggiungeva che un Gruppo di tali dimensioni, anche in ragione delle notevoli sfide che si trovava davanti, richiedeva che vi fosse il massimo della fiducia ("trust")




fra il management e gli organi societari, senza la quale non si poteva compiere alcun progresso e che questa condizione era venuta meno in quanto: *“un certo numero di Amministratori ha sollevato questioni in tema di comunicazione e fiducia fra l'Amministratore Delegato, da un lato, e il Consiglio di Amministrazione ed i suoi Comitati dall'altro: ciò soprattutto dopo le ultime due o tre riunioni consiliari e, in particolare, dopo quella di agosto 2010”*.

Il Presidente **Rampl**, a questo proposito, richiamava quanto detto circa il fatto che nel corso degli ultimi due mesi si erano avute alcune discussioni e riunioni difficili con il management e, pertanto, quanto oggetto di discussione nella riunione del CDA non è certo qualcosa emerso nel corso dell'ultima settimana. Tali discussioni hanno avuto ad oggetto una serie di situazioni, in particolare, *“quelle legate agli effetti della crisi, alla richiesta di rafforzamento del management nonché a One4C ed al tema di un Direttore Generale per l'Italia”*.

Il Presidente **Rampl** faceva presente che si erano presentate, inoltre, una serie di circostanze che da un punto di vista di pura *“corporate governance”* gli avevano creato grosse difficoltà nello svolgere il suo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione **per la carenza di informazioni**: *“il caso “Libia”, come detto, è stato una di quelle circostanze, con una riunione consiliare tenutasi il 3 agosto 2010, soltanto un giorno prima dell'annuncio pubblicamente dato da CONSOB circa l'investimento di LLA, senza che né il Presidente né altri Consiglieri fossero informati. Ancora più di recente lo stesso tema è emerso venendo a conoscenza soltanto dalla stampa dell'avvio di una due diligence su MCC per la sua eventuale dismissione”*. La mancanza d'informazioni, secondo il Presidente **Rampl** appariva non coerente con i principi di *corporate governance* tale da aver determinato - secondo quanto emerso da conversazioni dallo stesso intrattenute con la maggioranza degli Amministratori - ***“il venir meno del rapporto fiduciario intercorrente fra l'intero Consiglio e l'Amministratore Delegato”***.

Il **Presidente**, quindi, informava che il **Signor Profumo**: *“ha dichiarato la propria disponibilità a risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro dipendente con la società ed a rassegnare le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione a fronte del pagamento di un ammontare complessivo di 40*




milioni di euro, che include un incentivo all'esodo che tiene conto degli oneri complessivi derivanti dall'eventuale applicazione del vigente contratto di lavoro dipendente stipulato dal Signor Profumo. Dei 40 milioni, 38 milioni verranno corrisposti al Signor Profumo, mentre 2 milioni verranno riconosciuti ad una organizzazione non-profit. La somma concordata tiene conto, tra l'altro, della valorizzazione delle performance shares di competenza, nonché di un ammontare di 1,5 milioni di euro quale corrispettivo di un impegno di non concorrenza. A quest'ultimo riguardo, il Presidente precisa che la clausola di non concorrenza ha validità di 1 anno per l'Italia, la Germania e l'Austria per quanto concerne banche e istituti di credito. La clausola non include il divieto di sollecitazione. L'accordo prevede anche il diritto di mantenere le stock-option assegnate che al momento non hanno valore”.

Il **Presidente** precisava che i 38 milioni di euro che verrebbero corrisposti al **Signor Profumo** tenevano anche conto di una remunerazione target per il 2010 di circa 12,7 milioni di euro (circa 3,3 milioni di retribuzione base; circa 4,4 milioni quale incentivo a breve e circa 5 milioni quale incentivo a lungo termine, assumendo in entrambi i casi l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi).

Tutte queste componenti erano da considerare di natura contrattuale: in particolare, rispondendo ad una domanda formulata dal *Presidente del Collegio Sindacale*, il **Presidente** precisava che tutte le somme in argomento sarebbero state corrisposte al Signor Profumo per effetto della cessazione del rapporto di lavoro dipendente e non in relazione alle dimissioni rassegnate dal ruolo di Consigliere della società.

Il Consigliere **Schinzler** rilevava a tal proposito che: “appare inusuale in un anno in cui il raggiungimento completo degli obiettivi appare improbabile consentire ad un'indennità che invece assume il perseguimento degli obiettivi fissati; comprende, peraltro, che l'accordo è l'esito delle negoziazioni intercorse ma chiede che venga acquisito parere legale scritto di conformità alle vigenti normative nazionali”.


A seguito di un ampio confronto in alcuni passaggi anche aspri, all'interno del Consiglio di Amministrazione di Unicredit in merito all'approvazione della proposta da parte di Unicredit



del piano di liquidazione di complessivi 40 milioni di euro da accordarsi al **Profumo**, il CDA deliberava con il solo voto contrario del consigliere **Reichlin** che:

“Il Consiglio di Amministrazione, avendo maturato l'orientamento che è giunto il momento per un cambiamento del vertice del Gruppo, dà mandato al Presidente di offrire al Dottor Alessandro Profumo una proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dipendente nonché del rapporto organico con la Società secondo quanto segue:

- a) il rapporto di lavoro dipendente intrattenuto dal Signor Alessandro Profumo con la Società si risolve consensualmente alla data odierna;*
- b) il Signor Profumo rassegna contestualmente le dimissioni da tutte le cariche a qualunque titolo ricoperte nell'ambito del Gruppo con rinuncia alle deleghe;*
- c) in relazione a quanto previsto sub a) si conviene:*
 - 1. il pagamento di un ammontare complessivo di 40 milioni di euro che include un incentivo all'esodo che tiene anche conto degli oneri complessivi derivanti dall'eventuale applicazione del vigente contratto di lavoro dipendente stipulato dal Signor Profumo. Dei 40 milioni, 38 milioni verranno corrisposti al Signor Profumo mentre 2 milioni verranno riconosciuti ad una organizzazione non-profit. La somma concordata tiene conto, tra l'altro, della valorizzazione delle performance shares di competenza nonché di un ammontare di 1,5 milioni di euro quale corrispettivo di un impegno di non concorrenza;*
 - 2. l'impegno di non concorrenza assunto per 1 anno dal Signor Profumo per l'Italia, la Germania e l'Austria per quanto concerne banche e istituti di credito. La clausola non include il divieto di sollecitazione;*
 - 3. fermi gli obblighi di legge, impegno di confidenzialità reciproca, avente ad oggetto anche i termini dell'accordo;*
 - 4. il diritto del Signor Profumo di mantenere le stock-option assegnategli dalla Società nel corso degli anni;*
 - 5. le reciproche rinunce della Banca e del Signor Profumo a far valere domande, pretese, azioni connesse al rapporto di lavoro dipendente.*



In relazione a quanto precede il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al Presidente del Consiglio medesimo affinché definisca, d'intesa con la controparte, il testo puntuale dell'accordo in linea con i punti appena approvati, provvedendo altresì alla sua sottoscrizione in nome della Banca.

In caso di mancata accettazione della suindicata offerta — che prevede la risoluzione consensuale necessariamente in data odierna del rapporto di lavoro e le dimissioni contestuali di cui ai punti a) e b) che precedono — il Consiglio di Amministrazione delibera sin d'ora che le deleghe di poteri conferite al Dottor Alessandro Profumo sono in ogni caso revocate con effetto immediato e conferisce mandato al Presidente di procedere alla cessazione a norma di legge del rapporto di lavoro dipendente fra il Dottor Profumo e la Società.”.

6. *INCONGRUENZE RISCONTRATE DALLA BANCA D'ITALIA NELLA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO ALL'ESODO.*

Con una richiesta d'informativa della Banca d'Italia, che faceva riferimento al comunicato stampa emesso il **22 settembre 2010** dalla Banca Unicredit spa, dal quale emergeva che nel corso del Consiglio di Amministrazione tenutosi il **21 settembre 2010** erano state accettate le dimissioni dell'Amministratore Delegato *Dott. Profumo*, la stessa richiedeva quali criteri fossero stati utilizzati dall'Istituto Bancario per determinare i compensi riconosciuti al *Dott. Profumo* in relazione alla cessazione dell'incarico e quali valutazioni siano state effettuate per assicurare la piena conformità alle indicazioni regolamentari (cfr. nota Banca d'Italia del 28 ottobre 2009 n. 0321560/09 in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione) e alla politica retributiva approvata nella scorsa Assemblea degli Azionisti.

In data 5 ottobre 2010 l'Unicredit rispondeva alla richiesta d'informativa dichiarando che: *“i criteri utilizzati per determinare l'ammontare dei compensi riconosciuti al dott. Profumo, in relazione alla cessazione del suo incarico che è stato concordato, hanno tenuto conto dei diritti acquisiti e delle clausole contenute nel relativo contratto di impiego sottoscritto nel maggio 2000, come annualmente riportato da*



UniCredit nella "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari" ai sensi dell'Articolo 123-bis del Decreto Legislativo n. 58/98".


L'Istituto Bancario asseriva, inoltre, che l'importo finale teneva conto "della significativa performance aziendale realizzata nel tempo, che, negli ultimi 15 anni, sotto la guida del dott. Profumo, ha registrato una crescita in termini di capitalizzazione di mercato da Euro 1.5 miliardi a circa Euro 37 miliardi nonché dell'obbligo di non concorrenza sottoscritto dal dott. Profumo". L'Unicredit, infine, riteneva che i criteri adottati per la determinazione dei compensi riconosciuti al Profumo erano in linea con la politica retributiva del Gruppo UniCredit, approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2010, che aveva deliberato che le retribuzioni dovevano tenere in considerazione anche la performance registrata nel tempo dal Gruppo.

In data 7 dicembre 2010 la Banca d'Italia rispondeva alla lettera del **5 ottobre 2010** e nel precisare che una posizione di decisa contrarietà ai "paracadute dorati" è contenuta anche nella politica retributiva del gruppo *UniCredit*, approvata dall'Assemblea dei soci nell'aprile 2010 che, con riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione dei compensi corrisposti al sig. *Profumo* osservava:

"- la posizione di decisa contrarietà ai "paracadute dorati" espressa nella politica retributiva di codesta banca non è stata declinata in un framework in base al quale definire secondo criteri predeterminati il "bonus d'uscita" in funzione dei risultati raggiunti e dei rischi assunti;

- codesta banca ha scelto di computare - nella definizione della retribuzione annua complessiva - gli importi massimi dei bonus (di lungo e di breve) percepibili dall'AD in caso di raggiungimento di tutti gli obiettivi aziendali prefissati e di riconoscere i compensi senza prevedere alcuna forma di differimento;

- il riferimento alle performance raggiunte nel corso degli anni appare piuttosto generico (unico riferimento puntuale è relativo alla crescita della capitalizzazione di mercato riconducibile, peraltro, anche al perfezionamento di operazioni di aggregazione) e non vengono dettagliati i criteri per valutare l'esposizione ai rischi di



codesta azienda al momento della cessazione degli incarichi di AD e di direttore generale;

*- il riconoscimento di un'indennità pari a tre annualità, che corrisponde alla misura massima astrattamente contemplata nelle previsioni del CCNL, non risulta allineato alle indicazioni della suddetta Raccomandazione della Commissione Europea, richiamate nelle guidelines del CEBS. **In relazione si richiede al Consiglio di amministrazione e all'Organo di Controllo di codesta banca di fornire ulteriori riferimenti in ordine alle motivazioni sottostanti alle scelte di:***


- includere nella retribuzione considerata ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso anche la componente variabile della remunerazione;

- considerare ai fini del calcolo dell'indennità gli importi dei bonus (di lungo e di breve) percepibili dall'AD in caso di raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati;

- non prevedere forme di differimento di parte dell'indennità corrisposta al Sig. Profumo.”

A tale missiva veniva dato riscontro dall'Istituto Bancario in data 20 gennaio 2011, il quale precisava che, in relazione ai criteri adottati per la determinazione dell'incentivo all'esodo concordato e riconosciuto al sig. Profumo al momento della risoluzione consensuale del suo contratto di lavoro, *“è stato considerato quale quadro di riferimento sostanziale per valutarne gli effetti per la Banca e il bilanciamento degli interessi delle parti”*; tale approccio sostiene l'Istituto Bancario è in linea con quanto previsto dalle guidelines CEBS che sottolineano la rilevanza dell'autonomia privata dei rapporti contrattuali di lavoro”.

La Banca Unicredit, inoltre, affermava che le pattuizioni più rilevanti del contratto a tempo indeterminato sottoscritto il 15 maggio 2000, erano state rese pubbliche in svariate occasioni, ed erano note anche ai mercati, ed anche ove erano mutate successivamente le politiche retributive, le prassi di mercato ed approcci, ovvero erano state introdotte linee guida e raccomandazioni, l'Istituto Bancario sosteneva che tali pattuizioni potevano essere modificate “solo con il preventivo accordo delle parti e con riferimento a quanto previsto dalla normativa e dal contratto nazionale di lavoro applicabili”. Dalla lettura del contratto, sosteneva l'Unicredit, in



caso di recesso unilaterale da parte della Banca, il sig. Profumo avrebbe avuto diritto al pagamento di un'indennità determinata in misura pari a 36 mensilità della remunerazione complessiva e che era nell'interesse della Banca evitare, un possibile contenzioso sull'interpretazione e sull'esecuzione del Contratto, come anche incertezze dei mercati.


Concludeva l'Istituto Bancario che: *“l'importo di Euro 36.5 milioni di Euro riconosciuto al sig. Profumo (oltre 1,5 milioni di Euro attribuiti quale corrispettivo di ulteriori obblighi di non concorrenza) non eccedeva il costo totale che la Banca avrebbe dovuto sostenere in relazione (i) al pagamento delle 36 mensilità a titolo di indennità di preavviso; e (ii) la monetizzazione e pagamento dei diritti acquisiti dal sig. Profumo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (STI 2010, LTI Cash 2010, Deferral STI 2009 nonché Performance Share 2007 e 2008). Ciò è vero, tanto nel caso in cui per la determinazione degli importi corrispondenti alla componente variabile della “remunerazione complessiva” (di cui alla normativa applicabile e al Contratto) si assumano raggiunti gli obiettivi aziendali prefissati come da Voi indicato nella Lettera, quanto nel caso in cui si faccia riferimento alla media delle retribuzioni variabili dei tre anni precedenti”.*

In data 6 febbraio 2013 la Procura della Repubblica di Roma, tramite il Pm Dott. Michele Nardi richiedeva di acquisire tutti gli atti in possesso della Banca d'Italia riguardante la liquidazione deliberata da Unicredit al Dott. Profumo.

La Banca d'Italia rispondeva in data 13 marzo 2013, confermando totalmente le sopra menzionate circostanze e producendo documentazione già acquisita nel corso dell'indagine.

7. ***ANALISI DEI CONTRATTI E DELLE RETRIBUZIONI PERCEPITE DALL'AD PROFUMO NEL PERIODO 1995-2010.***

A seguito di quanto sopra dedotto dall'Istituto Bancario in merito alla liquidazione del Dott. Profumo si rende necessario una dettagliata esposizione dei contratti di lavoro che, dal giugno 1995 fino alle dimissioni rassegnate il 21 settembre 2010, hanno riguardato gli incarichi



direttivi conferiti ad *Alessandro Profumo* dal Gruppo *Unicredit* che qui di seguito vengono esaminati:

- a. **Scrittura contrattuale datata 22.06.1995**, con la quale l'allora Presidente del Credito Italiano *Lucio Rondelli*, ratificava ad *Alessandro Profumo*, l'incarico di Direttore Centrale dell'Istituto di Credito attribuendogli una retribuzione annua lorda di lire 476.951.000.


Nel corpo del contratto si legge che, “*nel caso di disdetta dall’una o dall’altra parte, da darsi per iscritto, con un preavviso di dodici mesi, l’una o l’altra parte avrebbe corrisposto un’indennità equivalente all’importo degli assegni di cui sopra (lire 476.951.000) in proporzione al periodo di preavviso non compiuto*”.

- b. **Nota avente la medesima data della precedente ratifica (22.06.1995)**, con la quale *Lucio Rondelli* comunicava, ad *Alessandro Profumo*, che in virtù della carica di Direttore Generale dell'Istituto di Credito, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato un compenso di lire 100.000.000 annue in aggiunta a quello che era stato già fissato per la carica di Direttore Centrale della medesima banca.

- c. **Comunicazione contrattuale del 29.05.1997**, riguardante *Alessandro Profumo*, ed inerente la nomina ad Amministratore Delegato del Credito Italiano Spa.

Tale accordo, firmato da *Giampiero Pesenti* e *Roberto Bertazzoni* per delega del Consiglio di amministrazione ed avallato dal Collegio sindacale, stabiliva un compenso aggiuntivo di lire 300.000.000, per le cariche di Direttore Centrale e Direttore Generale dell'Istituto di Credito.

- d. **Nota con la quale in data 28.01.1999**, il Presidente di Unicredito Italiano, *Lucio Rondelli*, comunicava ad *Alessandro Profumo* che in relazione alla sua carica di Amministratore Delegato della Banca avrebbe percepito un compenso pari a lire 400.000.000 annui lordi, convenendosi che in caso di revoca anticipata dell'incarico sarebbe stata corrisposta, a titolo di indennità risarcitoria una somma corrispondente al totale degli emolumenti lordi che avrebbe percepito fino alla scadenza del triennio. Non si rileva, tuttavia, la data di scadenza




che potrebbe ricavarsi tenendo in considerazione la data della citata lettera (28.01.1999) e quindi verosimilmente il 28.01.2001.

e. **Comunicazione contrattuale del 23.05.2000**, inviata prima della naturale scadenza contrattuale, prevista come detto, in data 28.01.2001 e 11 mesi prima dell'approvazione del bilancio 2001, nella quale *Lucio Rondelli*, Presidente di *Unicredito Italiano*, comunicava ad *Alessandro Profumo* nella sua veste di Direttore Centrale nonché Amministratore Delegato di *Unicredito Italiano* che avrebbe percepito, a far data dal 01.06.2000, a norma di legge, dello statuto, e delle deliberazioni del Consiglio un compenso pari a lire 2.000.000.000 annui lordi, convenendosi in questo caso *“una natura indeterminata del rapporto di lavoro con un vincolo della durata minima di cinque anni”*.

In caso di disdetta contrattuale per iniziativa dell'azienda non dovuta a giusta causa, a giustificato motivo soggettivo, a superamento del periodo di comporta, *“verrà riconosciuto ad Alessandro Profumo un'indennità pari all'ammontare delle retribuzioni globali di fatto che avrebbe percepito fino a tutto il 31.05.2005, maggiorato di un ulteriore importo corrispondente a trentasei mensilità della retribuzione globale di fatto. Il computo delle retribuzioni sarà determinato tenendo anche conto di quanto corrisposto a titolo d'incentivo nell'ultimo anno”*.

Si rileva, al riguardo, che differentemente da quanto riportato nei contratti di lavoro precedenti, il citato contratto era formato in larga parte da garanzie risarcitorie previste in caso di rescissione anticipata o forzata.


f. **Comunicazione contrattuale inviata in data 15.05.2002**, nella quale tre anni prima della scadenza contrattuale prevista dal precedente contratto per il 31.05.2005, *Carlo Salvatori*, Presidente di *Unicredito Italiano*, sottoscriveva ad *Alessandro Profumo*, nella sua veste di Direttore Centrale nonché Amministratore Delegato di *Unicredito Italiano* un nuovo contratto di lavoro, che risulta pressochè identico al precedente datato 23.05.2000, con l'unica variazione della retribuzione annuale lorda corrisposta, che veniva definita in € 2.500.000,00



annui lordi con un aumento netto pari al 142%. Resta convenuto il vincolo di 5 anni di durata minima contrattuale e cioè fino al 01.06.2007.

Dal 16.05.2002, quindi, in caso di risoluzione anticipata del contratto di lavoro da parte della Banca, Alessandro Profumo avrebbe incassato una somma pari all'ammontare delle retribuzioni globali di fatto che avrebbe percepito fino a tutto il 31.05.2007, maggiorate di un importo corrispondente a 36 mensilità.

- g. **Nota datata il 14.06.2005**, con la quale il presidente di Unicredit, *Carlo Salvatori*, comunicava all'Amministratore Delegato *Alessandro Profumo* che con decorrenza 01.05.2005, l'emolumento spettante, ai sensi dell'art. 2389 – 2° comma del codice civile era stato elevato a € 250.000,00 annui lordi.
- h. **Nota del 28.02.2006**, con la quale il Consiglio di Amministrazione di Unicredit nelle persone di *Dieter Rampl*, *Gianfranco Guty*, *Franco Bellei*, *Fabrizio Palenzona*, *Carlo Salvatori*, *Carlo Pesenti* e *Max Dietrich Kley*, con il parere conforme del collegio Sindacale comunicava all'Amministratore Delegato *Alessandro Profumo* che per il triennio 2006/2008 gli sarebbe stato riconosciuto un compenso annuo lordo pari ad € 250.000,00 che aggiunti ai compensi stabiliti dai soci, in assemblea ordinaria del 16.12.2005, per il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e successive ripartizioni deliberate nelle riunioni dell'11.01.2006 e 31.01.2006, il corrispettivo diventava complessivamente pari ad € 405.000,00.
- i. **Nota datata il 19.12.2006**, a firma di *Dieter Rampl*, presidente di Unicredit, con la quale comunicava ad *Alessandro Profumo* che il Consiglio di Amministrazione della Banca aveva approvato i compensi relativi all'Amministratore ed ai Membri del Comitato Direttivo. Dalla lettura del prospetto si evince che oltre alla remunerazione base di € 2.650.000,00 per gli anni 2006/2007, sarebbero stati attribuiti e riconosciuti ad *Alessandro Profumo*, una serie di benefit aggiuntivi, verosimilmente legati all'andamento del titolo Unicredit ed al portafoglio dallo stesso detenuto, garantendo di fatto una disponibilità finanziaria in capo al soggetto, nel caso dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati, una somma pari ad € 14.325.000,00




per l'anno 2006 ed € 15.980.000,00 per l'anno 2007. Da analogo prospetto, formato da Unicredit, in data 18.12.2007, relativo al pacchetto di competenze spettanti ad *Alessandro Profumo*, per l'anno 2008 si evince una disponibilità finanziaria in capo a *Profumo*, nel caso del raggiungimento degli obiettivi prefissati, di una somma pari ad € 17.049.329,00.

- j. Nota datata il 15.07.2009, con la quale il Presidente di *Unicredit Carlo Pesenti*, per delega del Consiglio di Amministrazione di *Unicredit*, comunicava all'Amministratore Delegato *Alessandro Profumo* che il CdA, con parere favorevole del comitato di remunerazione del 17.06.2009, nonché con il conforme parere del Collegio Sindacale, aveva deliberato un compenso aggiuntivo di € 250.000,00 lordi annui per la sua carica di amministratore delegato.
- k. Il 21.09.2010 con nota indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di *Unicredit*, *Alessandro Profumo* rassegnava le proprie dimissioni dalle cariche sociali ricoperte in seno alla Banca e raggiungeva un accordo con la medesima che verrà esaminato al punto seguente della presente relazione.

8. ***ANALISI DELLA SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA IN DATA 21 SETTEMBRE 2010 CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO ALL'ESODO RICONOSCIUTO ALL'AD PROFUMO.***

In data 21 settembre 2010 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro veniva sottoscritto tra la società *Unicredit* e il Dott. *Profumo* una scrittura privata in relazione alla quale si evidenziano i seguenti punti salienti:

- ***al punto (C)*** della premessa si dava atto che nello spirito di collaborazione e disponibilità che aveva sempre connotato i reciproci rapporti, il Manager si era determinato ad accettare la richiesta della Banca di **“porre consensualmente fine al Rapporto di Lavoro, alla Carica, alla Delega ed alle Altre Cariche nell'ambito di una**



transazione generale, novativa, unica ed indivisibile, che prevenga e definisca ogni e qualsivoglia questione comunque relativa all'esecuzione e alla cessazione del Rapporto di Lavoro, della Carica, della Delega e delle Altre Cariche'.

- **Al punto (D)** della premessa, la Banca si obbligava ad effettuare entro il *30 ottobre 2010* una erogazione a titolo di liberalità per un importo pari a *Euro 2.000.000 a favore della Fondazione Sasso di Maremma Onlus*.
- **Al numero 2** denominato "*Esecuzione e cessazione del Rapporto e relativo corrispettivo*", le Parti si davano reciprocamente atto che il Rapporto aveva avuto una regolare esecuzione, in conformità agli accordi intercorsi e che si risolveva consensualmente alla data *del 21 settembre 2010* con cessazione di ogni reciproca obbligazione. Il Manager avrebbe ricevuto, entro 30 giorni dalla data di cessazione le competenze di fine rapporto maturate sino alla data di cessazione e così, in particolare, il TFR, i ratei di 13ma e 14ma mensilità, nonché l'indennità per eventuali giorni di ferie non godute e che: "*In occasione ed a fronte della cessazione del Rapporto, la Banca avrebbe corrisposto al Manager, l'importo lordo di Euro 36.500.000, a titolo di incentivo all'esodo ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 1, lettera a., ed art. 19, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917*". Detto importo era soggetto a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
- **Al numero 4** denominato "**Rinunzie**", il Manager rinunciava nei confronti della Banca e del suo gruppo ad ogni domanda, azione o pretesa inerente all'esecuzione e cessazione del Rapporto e delle connesse funzioni, incarichi, poteri e responsabilità, il Manager rinunciava, altresì, a qualsivoglia pretesa relativa ad una diversa qualificazione del Rapporto e/o di qualsivoglia attività svolta a favore della Banca e del suo gruppo, "*a retribuzioni arretrate ovvero a emolumenti o compensi, di qualsivoglia specie e natura, ivi compresi eventuali diritti rinvenenti da piani di azionariato o altri piani di incentivazione pluriennale (fatti salvi i*



diritti tutti derivanti dai piani di stock option in essere nei confronti del Manager, che, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni dei medesimi, devono dunque intendersi mantenuti in capo al Manager), a bonus o incentivi, premi e benefici in natura, a diritti e/o compensi relativi ad eventuali brevetti e/o opere dell'ingegno dei quali il Manager risultasse titolare, alle garanzie previste dal CCNL e da qualsiasi fonte collettiva aziendale, nonché a qualsivoglia somma o diritto derivanti da prassi o accordi aziendali e/o individuali, a rimborsi di spese, a qualsivoglia incidenza di qualsivoglia beneficio, anche in natura, a qualsivoglia indennità anche di cessazione del rapporto, nonché a qualsivoglia domanda di risarcimento di danni, contrattuali ed extra contrattuali, anche ex artt. 2043, 2059, 2087, 2103 e 2116, 2° comma, c.c., rinunciando altresì a rivendicare l'eventuale incidenza di tali voci sugli istituti retributivi indiretti e, specificamente, sul TFR”.


- Al punto 5.6 denominato “Patto di riservatezza e di non concorrenza” la Banca a fronte del patto di non concorrenza si impegnava a versare al Manager l'importo lordo complessivo di Euro 1.500.000,00, mediante acconti periodici di pari importo, con cadenza trimestrale.



CALCULATIONS & FINAL AGREEMENT

Exit Package

ORGANISMS CALCULATION				
	YEAR 1	YEAR 2	YEAR 3	TOTAL
BASE SALARY AND OTHER FIXED COMPONENTS	3.349.000	3.349.000	3.349.000	10.047.000
SHORT TERM INCENTIVE (target)	4.462.500	4.462.500	4.462.500	13.387.500
LONG TERM INCENTIVE (target)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
TOTAL	12.811.500	12.811.500	12.811.500	38.434.500
FINAL AGREEMENT				
TERMINATION PAYMENT				36.500.000
NON COMPETE / CONFIDENTIALITY CLAUSE				1.500.000
TOTAL				38.000.000
CHARITY				2.000.000
GRAND TOTAL				40.000.000



9. ***ANALISI DEL SISTEMA RETRIBUTIVO UNICREDIT RICONOSCIUTO
AI TOP MANAGERS.***


La “*Politica Retributiva del Gruppo Unicredit*” per i suoi **Top Managers** prevede un pacchetto bilanciato di componenti *fisse e variabili, monetarie e non-monetarie*, tale sistema viene definito in conformità delle policy approvate dal Board nel documento denominato: “*Politica retributiva del Gruppo*”; tale documento definisce i meccanismi, i principi e gli standard applicati alle modalità retributive del Gruppo. La “*Governance*” del sistema retributivo Unicredit, in conformità a quanto approvato dal *Board di Unicredit*, per regolare tali processi decisionali si fonda su un sistema di “*Delega delle Responsabilità*”.

Il *processo di valutazione* della politica retributiva del Gruppo viene, in primo luogo, formulata dalla **Funzione Risorse Umane** (*composta dal CEO, DCEO e dal responsabile della funzione HR*), e quindi, sottoposta al **Comitato Remunerazione**.

Il **Comitato Remunerazione** (RemCo) esercita il ruolo di fornire pareri al **Consiglio di Amministrazione** riguardo alla strategia retributiva di Gruppo. Il Comitato, avvalendosi anche del supporto di un consulente esterno indipendente, analizza e monitorizza le tendenze, le prassi ed i livelli retributivi di mercato a livello internazionale per fornire le informazioni a supporto del **Consiglio di Amministrazione**.

Annualmente, la politica retributiva del Gruppo, proposta dal **Comitato Remunerazione**, è sottoposta all’approvazione del **Consiglio di Amministrazione**, che poi viene verificata dagli **Auditors** e successivamente presentata all’**Assemblea degli Azionisti** nella nota integrativa e relazione al bilancio per approvazione degli stessi.

Terminato tale processo di policy e di definizione degli obiettivi, questi vengono comunicati per iscritto ai Top Managers.




10. ***ANALISI CONCERNENTE LA CONGRUITA' DELL'INCENTIVO ALL'ESODO RICONOSCIUTO ALL'AD PROFUMO IN RELAZIONE AL CONTRATTO STIPULATO NEL 2002 ED ALLA GESTIONE DELL'AD PROFUMO RELATIVA ALL'ANNO 2010 IN RELAZIONE AI RISULTATI ED AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI FISSATI DA UNICREDIT.***

Come esaminato nel punto 8 con la *scrittura privata del 21 settembre 2010* si chiudeva consensualmente il rapporto di lavoro di Profumo con l'Unicredit, *nell'ambito di una transazione generale, novativa, unica ed indivisibile.* Come noto gli effetti di un'obbligazione novativa si realizzano quando le parti sostituiscono l'obbligazione originaria, che si estingue, con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La scrittura privata "de quo" ha, di fatto, sostituito il contratto di lavoro stipulato in data 15 maggio 2002 e quindi, anche la determinazione della buonuscita spettante al Profumo in essa regolamentata. Per esaminare, pertanto, se vi sia stato un depauperamento patrimoniale in danno della società e degli azionisti bisogna in primo luogo valutare se i 38 milioni di euro corrisposti al Signor Profumo erano congrui rispetto a quanto esso avrebbe dovuto percepire come buonuscita in base al contratto stipulato nel 2002.

Per determinarne la congruità della liquidazione così erogata si deve verificare se la retribuzione globale percepita dal Profumo, comprensiva di una parte fissa e di una parte variabile, composta da *incentivi a breve termine (STI)* e da *incentivi a lungo termine (LTI)*, era corrispondente, nella parte variabile, agli obiettivi individuali a lui fissati dall'Istituto Bancario.

Per chiarire questo punto analizzando l'*Audit Report n. 3 2010* si evince che: la parte variabile del sistema retributivo dei Top Managers Unicredit si fonda su due componenti principali: la **sostenibilità delle condizioni di profitto del gruppo (Group Gate)** e **gli obiettivi individuali**. Il **Group Gate** vincola l'ammontare massimo dell'incentivo a parametri che rappresentano la sostenibilità dei risultati economici per l'intero Gruppo e si fa riferimento a



due indicatori finanziari: a) l'**Adjusted RoE** (ovvero il rapporto tra Net Profit e Tangible Equity), b) l'**incremento del rapporto Core Tier 1** (*Il Tier 1 misura la disponibilità di denaro liquido necessario per soddisfare il prelievo dei depositanti, mentre l'indice Core misura il rapporto tra la liquidità pronta per i depositanti rispetto alle attività a rischio ponderate*), Basilea 2 raccomanda un indice superiore al 6% (*si fa notare comunque che la Lehman Brothers prima di fallire aveva un Core Tier 1 pari all'11%*). Solamente nel caso che entrambi i parametri superino la soglia prefissata come obiettivo, il bonus da parte del Top Manager viene conseguito al 100%.

L'analisi dei dati finanziari della società Unicredit concernenti il periodo 2008 – 2010, preso a parametro per determinare la liquidazione del Profumo in base al *contratto da lui stipulato nel 2002*, non sono soddisfacenti, in detto periodo inizia la crisi finanziaria che colpisce Unicredit, nel 2008 il valore delle azioni del gruppo crollano in poco tempo (*si fa presente che nel mese di settembre 2008 Unicredit perde il 29%*) e per affrontare tale crollo ed evitare che l'indice Core Tier 1 scenda sotto al 6% (*Basilea 2 raccomanda un indice superiore al 6%*), viene convocato dal Profumo un CDA straordinario (domenica 5 ottobre 2008), nel quale viene deliberato *un aumento di capitale da 3 miliardi di euro*, necessario all'Istituto per rafforzare la propria liquidità. Qui di seguito vengono evidenziati i dati concernenti i coefficienti di vigilanza del periodo 2008-2010:

	DATI AL	DATI AL 31.12.2009 ¹	
	31.12.2010	POST AUMENTO DI CAPITALE	ANTE AUMENTO DI CAPITALE
Patrimonio di vigilanza (milioni di euro)	57.655	58.257	54.372
Totale attività ponderate per il rischio (milioni di euro)	454.850	452.388	452.388
Core Tier 1 Ratio ²	8,58%	8,47%	7,62%
Patrimonio totale Vigilanza/Totale attività ponderate	12,68%	12,88%	12,02%


	DATI AL 31.12.2009	DATI AL 31.12.2008 ¹		
	POST AUMENTO DI CAPITALE	ANTE AUMENTO DI CAPITALE	POST AUMENTO DI CAPITALE	ANTE AUMENTO DI CAPITALE
Patrimonio di vigilanza (milioni di euro)	58.257	54.372	57.542	54.544
Totale attività ponderate per il rischio (milioni di euro)	452.388	452.388	512.532	512.532
Core Tier 1 Ratio	8,47%	7,62%	6,58%	6,00%
Patrimonio totale Vigilanza/Totale attività ponderate	12,88%	12,02%	11,23%	10,64%



I dati patrimoniali, economici presentano più volte negatività e criticità, dal 2007 al 2010 diminuiscono l'attivo (da € 1.021,8 miliardi a € 929,0 miliardi), i crediti verso la clientela (da € 574,2 miliardi a € 559,6 miliardi) e l'indice di redditività ROE addirittura (dall'15,6% all'2,7%), mentre cresce il cost income ratio (dal 54,4% al 58,8%) e si raddoppiano quasi le sofferenze (da € 9,9 miliardi a € 16,3 miliardi) nonostante la diminuzione dei crediti verso clientela (cfr tabella dati sottostante).

	IAS/IFRS							DL 87/92				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2004	2003	2002	2001	2000
Conto Economico (milioni di €)												
Margine di intermediazione	26.347	27.572	26.866	25.893	23.464	11.024	10.203	10.375	10.465	10.099	9.989	9.318
Margine di interesse	16.401	17.616	19.385	14.843	12.860	5.645	5.156	5.200	5.088	5.127	5.049	4.747
Proventi di intermediazione e diversi	9.946	9.956	7.481	11.050	10.604	5.379	5.047	5.175	5.377	4.972	4.940	4.571
Costi operativi	(15.483)	(15.324)	(16.692)	(14.081)	(13.258)	(6.045)	(5.701)	(5.941)	(5.703)	(5.483)	(5.263)	(4.752)
Risultato di gestione	10.864	12.248	10.174	11.812	10.206	4.979	4.502	4.434	4.762	4.616	4.726	4.566
Utile lordo dell'operatività corrente	2.517	3.300	5.458	9.355	8.210	4.068	3.238	2.988	3.257	2.924	3.212	3.185
Utile (perdita) del periodo	1.876	2.291	4.831	6.678	6.128	2.731	2.239	2.300	2.090	1.962	1.954	1.858
Utile netto di pertinenza del Gruppo	1.323	1.702	4.012	5.961	5.448	2.470	2.069	2.131	1.961	1.801	1.454	1.395
Stato patrimoniale (milioni di €)												
Totale attivo	929.488	928.760	1.045.612	1.021.758	823.284	787.284	260.909	265.855	238.256	213.349	208.388	202.656
Crediti verso clientela	555.653	564.986	612.480	574.206	441.320	425.277	139.723	144.438	126.709	113.824	117.622	115.157
di cui: sofferenze	16.344	12.692	10.464	9.932	6.812	6.861	2.621	2.621	2.373	2.104	1.822	2.005
Raccolta da clientela e titoli	583.239	596.396	591.290	630.533	495.255	462.226	155.079	156.923	135.274	126.745	127.320	118.006
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	64.224	59.689	54.999	57.724	38.468	35.199	14.373	14.036	13.013	12.261	9.535	8.644
Indici di redditività (%)												
ROE	2,7	3,8	9,5	15,6	16,7	15,6	15,7	17,9	17,7	17,2	18,0	19,2
Risultato di gestione/totale attivo	1,17	1,32	0,97	1,16	1,24	0,63	1,73	1,67	2,00	2,16	2,27	2,25
Cost/income ratio	58,8	55,6	62,1	54,4	56,5	54,8	55,9	57,3	54,5	54,3	52,7	51,0

Analizzando in maggiore dettaglio il bilancio consolidato di Unicredit dell'anno 2010, al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, lo stesso non può definirsi brillante e non migliore di quello deludente del precedente esercizio 2009, ad eccezione del miglioramento dell'indice **Core Tier 1 ratio** che raggiunge l'8,58% a fronte del 7,62% del 2009, che peraltro, se il raffronto viene operato con lo stesso dato dopo l'ultimo aumento di capitale (8,47%), la crescita diviene assai più contenuta e si ragguaglia a solo 0,11%.



	DATI AL		DATI AL 31.12.2009 ¹	
	31.12.2010	POST AUMENTO DI CAPITALE	POST AUMENTO DI CAPITALE	ANTE AUMENTO DI CAPITALE
Patrimonio di vigilanza (milioni di euro)	57.655	58.257	58.257	54.372
Totale attività ponderate per il rischio (milioni di euro)	454.850	452.388	452.388	452.388
Core Tier 1 Ratio ²	8,58%	8,47%	8,47%	7,62%
Patrimonio totale Vigilanza/Totale attività ponderate	12,68%	12,88%	12,88%	12,02%


Anche il 2010, se comparato con l'anno precedente, i dati patrimoniali, economici ed attinenti alla struttura operativa presentano più volte negatività e criticità, che concernono tra l'altro i crediti deteriorati e l'incidenza dei costi operativi.

Infatti le attività finanziarie di negoziazione segnano una contrazione di ben l'8,5%; i crediti alla clientela sono diminuiti (-1,7%) di quasi 10 miliardi di euro e senza la capitalizzazione di interessi di fine esercizio, incrementativa dei saldi di almeno il 3% od il 4% (per cui non meno di 15/20 miliardi di euro), la diminuzione sarebbe stata ben più rilevante.

I crediti deteriorati netti hanno accresciuto il loro peso sui crediti alla clientela dal 5,50% del 2009 al 6,74% nel 2010 con un incremento di 124 punti base, che in termini di valori assoluti equivale a +20,5% (cioè 6,3 miliardi di euro su 31 miliardi di euro rappresentanti la consistenza netta dei crediti deteriorati al 31.12.2009), nonostante le robuste rettifiche di valore di 6,8 miliardi di euro (cfr tabella sottostante).

	CONSISTENZE AL		VARIAZIONE
	31.12.2010	31.12.2009	
Totale attivo	929.488	928.760	+ 0,1%
Attività finanziarie di negoziazione	122.551	133.894	- 8,5%
Crediti verso Clientela	555.653	564.986	- 1,7%
di cui: - crediti deteriorati	37.429	31.049	+ 20,5%
Passività finanziarie di negoziazione	114.099	114.045	+ 0,0%
Raccolta da clientela e titoli	583.239	596.396	- 2,2%
di cui: - clientela	402.248	381.623	+ 5,4%
- titoli	180.990	214.773	- 15,7%
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	64.224	59.689	+ 7,6%

	DATI AL		VARIAZIONE
	31.12.2010	31.12.2009	
Crediti in sofferenza netti / crediti verso clientela	2,94%	2,25%	+ 0,69
Crediti deteriorati netti / crediti verso clientela	6,74%	5,50%	+ 1,24




Il risultato di gestione è diminuito dell'11,3%, l'utile lordo del 23,7% e l'utile netto del 22,2%. Il margine di intermediazione è risultato flettente del 4,4% ed i costi operativi sono aumentati, sia pure dell'1%, mentre il cost income ratio è peggiorato di ben tre punti percentuali, attestandosi al 58,8% ed interrompendo la tendenza al contenimento del periodo 2007-2009 (cfr tabella sottostante).

Margine d'intermediazione	26.347	27.572	- 4,4%
di cui: - margine di interesse	16.401	17.741	- 7,6%
- commissioni nette	8.455	7.655	+ 10,5%
Costi operativi	(15.483)	(15.324)	+ 1,0%
Risultato di gestione	10.864	12.248	- 11,3%
Utile lordo dell'operatività corrente	2.517	3.300	- 23,7%
Utile netto di pertinenza del Gruppo	1.323	1.702	- 22,2%

Gli indici relativi all'EPS ed al ROE hanno segnato decrementi di 0,04% e 1,3%, l'indice EVA è restato negativo innalzandosi a 2 miliardi di euro (da 1,9 miliardi di euro nel 2009), il che significa che è proseguita nell'esercizio 2010 la distruzione di valore, anziché la sua creazione (cfr tabella sottostante).

	ESERCIZIO		VARIAZIONE
	2010	2009	
EPS ¹ (€)	0,06	0,10	- 0,04
ROE ²	2,7%	4,0%	- 1,3
Cost/income ratio	58,8%	55,6%	+ 3,2
EVA ³ (milioni di €)	(2.092)	(1.992)	- 100

Dall'analisi di tali dati, è improbabile che il CEO Profumo abbia raggiunto nell'anno 2010 i risultati e gli obiettivi individuali fissati ed approvati dall'Assemblea dei Soci di Unicredit, come attestato dal Presidente nel CDA del 21 settembre 2010, nella quale precisava ai Consiglieri Unicredit che: “i 38 milioni di euro che verrebbero corrisposti al Signor Profumo tengono anche conto di una remunerazione target per il 2010 di circa 12,7 milioni di euro (circa 3,3 milioni di retribuzione base; circa 4,4 milioni quale incentivo a breve termine e circa 5 milioni quale incentivo a lungo termine, assumendo in entrambi i casi l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi)”.




Esaminando, infine, l'andamento del titolo in Borsa alla data delle dimissioni di Profumo, avvenute il 21 settembre 2010, va ricordato che la quotazione del titolo UniCredit è discesa da Euro 7,665 del 26 aprile 2007, ad Euro 4,92 del 6 maggio 2008 e ad Euro 2,26 del 21 settembre 2010.

Alcuni analisti evidenziano che le cause di questo crollo azionario siano dovute al fatto che il CEO Profumo acquistando Hvb nel 2005 non ha comprato una grande e solida banca tedesca, ma un istituto pieno di titoli tossici (subprime e affini), troppo esposta sul mercato immobiliare e la fusione con Capitalia nel 2007, avvenuta per incorporazione, senza peraltro una “due diligence”, hanno visto il Ceo di UniCredit muoversi con discrete dosi di azzardo.

Dati storici
Informazioni sul
Titolo Azionario

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Prezzo ufficiale azione ordinaria (€)										
- massimo	2.336	2.769	5.697	7.646	6.727	5.864	4.421	4.425	5.255	5.865
- minimo	1512,000	0,634	1.539	5.131	5.564	4.082	3.805	3.144	3.173	3.202
- medio	1.931	1.902	3.768	6.541	6.161	4.596	4.083	3.959	4.273	4.830
- fine periodo	1.570	2.358	1.728	5.659	6.654	5.819	4.225	4.303	3.808	4.494
Numero azioni (milioni)										
- in circolazione a fine periodo ¹	19.297,6	16.779,7	13.368,1	13.278,4	10.351,3	10.303,6	6.249,7	6.316,3	6.296,1	5.046,4
- con diritto godimento del dividendo di cui: azioni di risparmio	18.330,5	18.329,5	13.372,7	13.195,3	10.357,9	10.342,3	6.338,0	6.316,3	6.296,1	5.131,1
- medio ¹	19.101,8	15.810,8	13.204,6	11.071,6	10.345,2	6.730,3	6.303,6	-	-	-
Dividendo										
- complessivo (m.ni)	550	550	(*)	3.431	2.486	2.276	1.282	1.080	995	724
- unitario per azione ordinaria	0,030	0,030	(*)	0,260	0,240	0,220	0,205	0,171	0,158	0,141
- unitario per azione di risparmio	0,045	0,045	(*)	0,275	0,255	0,235	0,220	0,186	0,173	0,156

Da quanto sopra esposto risulta di chiara evidenza che il **Profumo** non ha raggiunto gli obiettivi prefissati per gli anni 2007-2010, ed invero da una attenta lettura della nota integrativa e dei bilanci 2008 -2010 inerente le informazioni sui compensi agli amministratori risulta




che: nel 2008, al **Profumo** non risultano corrisposti bonus o altri incentivi rispetto alla retribuzione fissa (cfr pag. 239), nel 2009, risultano corrisposti bonus o altri incentivi per la somma di € 650.000,00 (cfr pag. 187) e nel 2010, infine, non risultano corrisposti incentivi (cfr. pag. 237 della nota integrativa al bilancio 2010), in quanto assorbiti nell'incentivo all'esodo.

La cifra che il Profumo avrebbe dovuto percepire come buonuscita in base al contratto stipulato nel 2002, quindi, sarebbe dovuta essere di molto inferiore a quella effettivamente corrisposta.

Si deve però evidenziare che tale liquidazione, anche se non congrua rispetto a quella dovuta in base al contratto del 2002, è stata negoziata in una scrittura privata con effetti transattivi - novativi e che quindi, anche se vi è stato un depauperamento patrimoniale in danno della società e degli azionisti, *tale depauperamento come esporremo nelle analisi conclusive, potrebbe integrare un illecito di natura civilistica, ma non afferisce ad alcuna fattispecie di natura penale.*

11. CONCLUSIONE: INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI EPISODI DI RILEVANZA PENALE.

Fatto: Da quanto sinora evidenziato, risultano chiari gli eventi ed i motivi che hanno portato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra il Profumo e la Banca Unicredit e la conseguente corresponsione dell'incentivo all'esodo corrisposto dalla Banca al medesimo. Venuto meno il rapporto fiduciario tra i due soggetti, l'Unicredit aveva la necessità di chiudere rapidamente il rapporto con il Profumo al fine di evitare anche "*effetti negativi in termini reputazionali*". Pertanto in conformità a quanto deciso dal CDA del 21 settembre 2010 e dopo che il Profumo aveva dato le dimissioni, veniva stipulata una scrittura privata a chiusura del Rapporto di Lavoro, della Carica, della Delega e delle Altre Cariche ***nell'ambito di una transazione generale, novativa, unica ed indivisibile***, che definiva ogni e




qualsivoglia questione relativa all'esecuzione e alla cessazione di detto rapporto. I termini economici del predetto accordo venivano evidenziati nella nota integrativa e relazione al bilancio Unicredit dell'anno 2010 alla pagina 239, che è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2011. In particolare, nella nota integrativa si comunicava che: *“il pagamento di un incentivo all'esodo di € 36.500.000,00, un impegno di non concorrenza annuale, con una specifica remunerazione di non concorrenza annuale pari ad € 1.500.000,00, l'impegno di Unicredit di fare una donazione in beneficenza di 2.000.000,00 a favore della Fondazione Sasso di Maremma Onlus, il diritto di mantenere 33.935.715 diritti di sottoscrizione, e la rinuncia ai diritti legati al sistema di incentivazione 2010, alle quote di incentivo differito 2009, alle performance share 2007 e 2008, ed al sistema di incentivazione monetario di lungo termine 2010-2012”.*

La somma complessiva di € 40.000.000,00 corrisposta al Profumo se rapportata a quanto sarebbe spettato ad esso in base alla scrittura privata sottoscritta nel 2002, non appare congrua per i motivi indicati. In detta scrittura privata si sarebbero dovuti prendere a riferimento per l'incentivo all'esodo le performance negative dovute al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati relativi agli ultimi tre anni ed agli stipendi corrisposti al Profumo dove, nella nota integrativa e relazione al bilancio Unicredit riguardante gli anni 2008-2010, risulta che: *nel 2008, al Profumo non sono stati corrisposti bonus o altri incentivi rispetto alla retribuzione fissa (cfr pag. 239); nel 2009, risultano corrisposti bonus o altri incentivi per la somma di € 650.000,00 (cfr pag. 187); nel 2010, infine, non risultano corrisposti incentivi (cfr. pag. 237 della nota integrativa al bilancio 2010), in quanto assorbiti nell'incentivo all'esodo.*

Facendo riferimento alle sopra evidenziate performance della Banca per il periodo 2007-2010 e da quanto percepito dal Profumo in base alla lettura delle note integrative ai bilanci, si valuta, che la cifra da corrispondere da parte della Banca sarebbe stata di circa la metà di quella effettivamente corrisposta.

DIRITTO: Chiarita la fattispecie emersa dalla lettura ed analisi della documentazione acquisita di cui al punto 4, va analizzato, come richiesto al CTU se per detta fattispecie si



ravvisa un indebito depauperamento patrimoniale in danno della società e degli azionisti che integri il reato di cui all'articolo 640 e 61 n. 7 e 11 del codice penale.

Come noto, commette il delitto in esame chiunque, *con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*. Il nucleo essenziale del delitto è, dunque, *l'inganno*, sulla cui base la vittima viene indotta dall'agente a compiere un atto, positivo o negativo, che comporta *una diminuzione del suo patrimonio*, e che non avrebbe compiuto senza la frode dell'agente.


La condotta tipica deve constare di comportamenti, cioè *gli artifici o i raggiri*, tali da cagionare *un'effettiva induzione in errore del soggetto passivo*, così inducendolo a porre in essere un atto di *disposizione patrimoniale* che dovrà essere riguardato nella doppia ottica *della produzione di un profitto* per il soggetto attivo o per terzi e di un danno a sé o ad altri.

Gli artifici e raggiri costituiscono requisiti cruciali nella descrizione della fattispecie in esame, che si caratterizza, infatti, per essere un delitto commesso con frode.

Per **artificio**, s'intende comunemente una **simulazione di circostanze inesistenti** (per es. ricchezza, titoli, qualità, ecc.), o una **dissimulazione di circostanze esistenti** (come ad esempio il proprio stato d'insolvenza), che genera **una trasfigurazione della realtà esterna**.

Il raggio, s'interpreta come **avvolgimento subdolo e ingegnoso di parole destinate a convincere, orientando in modo fuorviante le rappresentazioni e decisioni altrui**.


Venendo alla fattispecie in esame, l'Istituto Bancario ha operato in tutta la vicenda in modo trasparente nei confronti dei suoi azionisti ed a parere del CTU, la fattispecie non integra il delitto di truffa in quanto la Banca **ha rappresentato la realtà dei fatti nei confronti dei propri azionisti in modo veritiero e non fuorviante, gli stessi, infatti, erano a conoscenza tramite la nota integrativa ai bilanci degli anni 2008-2011** (pubblicati tutti su internet e quindi anche facilmente accessibili) *sia di quanto realmente percepito dal Profumo in detto periodo e sia dei termini esatti della scrittura privata-transazione che aveva come aspetto qualificante natura negoziale, transattiva e novativa*.



Non vi è stata, pertanto, da parte dell'Istituto Bancario alcuna azione d'induzione in errore nei confronti degli azionisti, che come noto, si attua con *artifici, raggiri o menzogna* e provoca il c.d. primo evento del delitto "de quo", ossia **uno stato di errore del soggetto passivo cioè una falsa rappresentazione della realtà.** Nel soggetto passivo, nel nostro caso l'Istituto Bancario e gli Azionisti, si deve generare un convincimento attuale non conforme a verità il quale, in conseguenza di ciò, pone in essere *l'atto di disposizione patrimoniale* (approvazione del bilancio 2011) che integra il c.d. *secondo evento della truffa*, dal quale deriva, infine, *l'evento finale, costituito dal danno patrimoniale.*

Gli azionisti tramite un'attenta lettura delle *note integrative ai bilanci riguardanti gli anni 2007 – 2010*, avevano tutti gli elementi per valutare e non essere tratti in inganno che, l'importo di Euro *36.5 milioni* di Euro riconosciuto al sig. Profumo (oltre *1,5 milioni* di Euro attribuiti quale corrispettivo di ulteriori obblighi di non concorrenza) eccedeva il costo totale che la Banca avrebbe dovuto sostenere in relazione al pagamento delle *36 mensilità* a titolo di indennità di preavviso dovute con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Imprese Creditizie (il quale sul punto dice che l'indennità sostitutiva del preavviso per cessazione su iniziativa aziendale senza giusta causa o su iniziativa dell'AD per giusta causa è di 36 mesi);

Da quanto sopra analizzato si può affermare che il depauperamento patrimoniale in danno della società e degli azionisti, *non integra il reato di truffa* e non integra altri reati, anche in considerazione del fatto che il *Profumo* ha inviato le dimissioni alla Banca prima di sottoscrivere la scrittura privata, ponendosi in una situazione non idonea ad offendere beni giuridici. Parimenti, deve escludersi la presenza del reato di truffa da parte del *Profumo* nei confronti degli altri amministratori, atteso che tutti i soggetti coinvolti non potevano non essere perfettamente a conoscenza delle informazioni e della situazione economico-patrimoniale della Banca.



Il depauperamento patrimoniale in danno della società e degli azionisti riscontrato nella corresponsione al *Profumo* di un incentivo all'esodo non congruo, perché eccessivamente elevato, pur non integrando alcun reato, potrebbe rilevare un illecito di natura civilistica. Gli azionisti e la società per fare valere, quindi, i loro diritti potrebbero esperire, sussistendone i presupposti, un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell'articolo 2393 *bis* del codice civile e/o una azione collettiva come prevista dall'art. 49 della legge 23 luglio 2009 n. 99.

Roma, 22 aprile 2013

In fede

(Prof. Avv. Stefano Loconte)